

CONVENZIONE U.I.L.C.A. NAZIONALE

2025



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC FAMIGLIA

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO





REALE GROUP

TOGETHER MORE

**CONVENZIONE
U.I.L.C.A.
R.C. FAMIGLIA**

Numero di polizza
2024/03/2580853

INTERMEDIARIO:

**AMINTA s.r.l. - Insurance Broker
Consulenze e Gestioni Assicurative
Corso Correnti 58/A 10136 Torino
www.amintabroker.com**

CONTRAENTE :

**U.I.L.C.A. Segreteria Nazionale
Via Lombardia 30
00187 ROMA
Cod. fiscale 97151930589**

ESTREMI DEL CONTRATTO:

Decorrenza ore 24 del 31.12.2024 Scadenza ore 24 del 31.12.2025
Senza Tacita Proroga



Sommario

1. DEFINIZIONI	5
2. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	6
2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede	6
2.2 Altre assicurazioni.....	6
2.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	6
2.4 Variazioni del rischio.....	6
2.5 Durata dell'assicurazione (Validità del contratto).....	6
2.6 Oneri fiscali	7
2.7 Modifiche dell'assicurazione	7
2.8 Clausola Broker.....	7
2.9 Rinvio alle norme di legge	7
2.10 Interpretazione del contratto.....	7
3. R.C. CAPOFAMIGLIA.....	8
3.1 Oggetto dell'assicurazione	8
3.2 Massimale.....	8
3.3 Delimitazioni.....	8
3.4 Esclusioni	8
3.5 Validità Della Garanzia Ed Estensione Territoriale	9
3.6 Gestione Della Vertenza Di Danno – Spese Legali.....	9
4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	9
5.1 Modalità di adesione	9
5.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	9
5.3 Clausola Arbitrale	10



1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto aderente al Sindacato di categoria il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Dimora abituale:** quella relativa alla residenza anagrafica dell'assicurato e comunque l'abitazione principale in cui l'assicurato dimora per la maggior parte dell'anno
- **Dimora saltuaria:** quella in cui l'assicurato gode della disponibilità ma non dimora abitualmente
- **Fabbricato:** la costruzione edile, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, adibita a civile abitazione comprendente i locali di proprietà dell'assicurato, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, comprese le dipendenze (cantine, soffitte, box)
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società
- **Nucleo Familiare:** I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società;
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la copertura assicurativa
- **Società:** l'impresa assicuratrice;

2. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

2.2 Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

2.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2024 sulla base del numero degli associati indicati dal Sindacato.

I premi dovranno essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino sul conto corrente separato per la raccolta premi con il seguente IBAN : IT82X0853001001000000000061, presso la Banca d'Alba, Agenzia di Corso Siracusa, Torino.

2.4 Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

2.5 Durata dell'assicurazione (Validità del contratto)

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31.12.2024** alle ore 24 del **31.12.2025** per la durata di **anni UNO**, senza tacita proroga del contratto.

2.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.8 Clausola Broker

Le parti prendono atto che il Broker a cui è affidata la gestione del contratto è la Società di brokeraggio assicurativo AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58/A – 10136 TORINO.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Società AMINTA s.r.l.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

2.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.10 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

* * * * *

3. R.C. CAPOFAMIGLIA

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'iscritto e del suo nucleo familiare per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata, dalla pratica di sport in qualità di dilettante (escluse le competizioni agonistiche, la pratica di sport estremi, del paracadutismo, di sport aerei in genere [deltaplani, ultraleggeri e simili], la pratica di bungee jumping e attività simili), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l'iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione purché effettuati da ditte autorizzate a svolgere tali attività. Sono compresi i danni causati da proprietà/possesso di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00 a carico dell'assicurato. Sono esclusi i danni provati da cani a rischio potenziale elevato, iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art.3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purché di pertinenza del fabbricato. Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

3.2 Massimale

La garanzia è prestata con massimale di € 500.000,00 con un limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di € 250,00 o più elevata, come indicato nell'articolo 3.1 Oggetto dell'assicurazione, franchigia che rimane a carico dell'assicurato.

3.3 Delimitazioni

Persone non considerate terzi: il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, i parenti e le persone che hanno un rapporto di lavoro o servizio con l'assicurato.

3.4 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali svolte dall'Assicurato o dal suo nucleo familiare.
- b) derivanti da lavori di straordinaria manutenzione
- c) derivanti da umidità, stitlicidio, insalubrità e ampliamento dei locali
- d) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 - buongiorno reale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

- e) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti, monopattini e droni
- f) causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, tablet, laptop, computer fisso, televisori e orologi di qualunque tipo.
- g) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
- h) causati a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- i) da furto o rapina e incendio

3.5 Validità Della Garanzia Ed Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei.

3.6 Gestione Della Vertenza Di Danno – Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall'articolo 1917 c.c.; La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

4. PREMI LORDI

Omissis

5. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

5.1 Modalità di adesione

Le adesioni alla presente polizza sono comunicate dal contraente al broker. In caso di sinistro il contraente certificherà che l'assicurato è un proprio iscritto su carta intestata U.I.L.C.A. con indicazione della data di iscrizione al Sindacato.

5.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve denunciare il sinistro **entro 30 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al diritto dell'indennizzo come da art.1915 c.c., alla Società di brokeraggio attraverso la compilazione del modulo denuncia sinistri polizza R.C. Famiglia disponibile sul sito www.amintaulca.com. Tutta la documentazione del sinistro deve essere inviata alla società di brokeraggio **Aminta S.r.l. Corso Correnti 58/A 10136 Torino** indicando sulla busta "Convenzione U.I.L.C.A.". La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

La polizza prevede scoperti/franchigie a carico dell'assicurato/iscritto, che dovrà provvedere al pagamento della franchigia/scoperto mediante bonifico bancario intestato alla Compagnia di

Assicurazioni. In difetto, la Compagnia darà corso alle azioni legali con maggior aggravio di oneri e costi ad esclusivo carico dell'iscritto/assicurato.

5.3 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in TORINO.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa in merito a tutto quanto sopra elencato, di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175, e l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Il Contraente dichiara inoltre di aver verificato le condizioni contrattuali e di averle trovate consone alle proprie aspettative in relazione alle condizioni assicurative reperibili sul mercato.

IL CONTRAENTE
